

## GIURISPRUDENZA COMMENTATA

sul D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (\*)

### CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ DAL REGISTRO DELLE IMPRESE ED ESTINZIONE DELL'ILLECITO AMMINISTRATIVO DA REATO.

L'esegesi giurisprudenziale del D. Lgs. n. 231 del 2001 lambisce per la prima volta (Trib. Milano, Sez. X, 20 ottobre 2011, in *www.rivista231.it*) il tema relativo agli effetti prodotti dalla cancellazione della società dal registro delle imprese sulla permanenza di un addebito di responsabilità amministrativa previamente formulato nei riguardi del medesimo ente (parzialmente diversa la fattispecie esaminata da Trib. Torino, Sez. I, 12 gennaio 2007, in *www.rivista231.it*, laddove la cancellazione della società era intervenuta antecedentemente alla formulazione dell'addebito nei confronti dell'ente), con particolare riguardo alla possibilità di acclarare l'avvenuta estinzione dell'illecito contestato analogamente a quanto avviene, per le persone fisiche, nel caso di estinzione del reato per morte del reo.

L'iter argomentativo seguito nell'occasione dal giudice di merito muove dal constatare che fino alla riforma operata dal d. lgs. n. 6 del 2003, la giurisprudenza di legittimità era unanime nel ritenere che, sotto il profilo civilistico, la cancellazione di una società dal registro delle imprese producesse un effetto di pubblicità meramente dichiarativa, senza cagionare l'estinzione della medesima, almeno fino a quando fossero rimasti in essere residui rapporti giuridici facenti capo alla società stessa prima della sua cancellazione. In tale prospettiva, pertanto, doveva ritenersi persistente la legittimazione processuale (attiva o passiva) della persona giuridica anche dopo il provvedimento di cancellazione ed il processo poteva proseguire nei suoi confronti, nelle varie fasi del merito e dell'esecuzione.

Diversamente, la riforma del 2003 ha attestato espressamente la natura costitutiva degli effetti delle cancellazioni iscritte ai sensi dell'art. 2495 secondo comma c.c., le quali, quindi, importano l'estinzione irreversibile della società, anche in presenza di rapporti non definiti.

Tale mutamento del quadro normativo sul versante civilistico, ad avviso del giudice meneghino, riverbera inevitabilmente i propri effetti sul piano della responsabilità amministrativa da reato degli enti collettivi.

Sul punto, il Decreto del 2001, pur disciplinando le conseguenze sul piano penale delle vicende modificative dell'ente (trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda, in ordine alle quali cfr., *ex plurimis*, NAPOLEONI, *Le vicende modificative dell'ente*, in AA.VV., *Reati e responsabilità degli enti*, a cura di Lattanzi, Milano, 2010, 307), nulla prevede in ordine alle fattispecie estintive dell'ente medesimo (NAPOLEONI, *Le vicende modificative dell'ente*, cit., 416), tra le quali va senz'altro annoverata la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Tale lacuna normativa, prima della novella del diritto societario attuata nel 2003, non generava particolari problemi interpretativi, stante un'esegesi giurisprudenziale univoca in virtù della quale la società, qualora formalmente imputata mediante la

richiesta di rinvio a giudizio e passibile, pertanto, di sanzione pecuniaria, non poteva considerarsi estinta solamente in virtù di una successiva espunzione dal registro in questione.

Viceversa, la riforma del 2003, che ha previsto l'estinzione della società a seguito della predetta cancellazione, impone di verificare se, stante la perdurante assenza di apposita disciplina all'interno del Decreto, il giudice penale possa incidentalmente dichiarare privo di effetti nel processo *de societate* il provvedimento di cancellazione, in quanto palesemente teso ad eludere le conseguenze della responsabilità amministrativa da reato dell'ente "imputato".

Tale approdo, secondo il Giudice meneghino, pare precluso dalla cogenza in materia dei principi di cui all'art. 27 Cost. in ragione dei quali, nel sistema del Decreto n. 231, l'ente risponde comunque per fatto proprio, stante la necessità che allo stesso risulti ascrivibile una colpa di organizzazione derivante dal non aver predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato (cfr. Cass., Sez. VI, 18 febbraio 2010, Scarafia ed altro, in *Mass. Uff.*, n. 247666); lo stesso parametro costituzione postula, altresì, che le sanzioni previste dalla normativa speciale assolvano ad una funzione retributiva e rieducativa.

Sul piano pratico, al contrario, le eventuali sanzioni applicate ad una società inesistente sotto il profilo civilistico risulterebbero inflitte inutilmente e, in ogni caso, non assolverebbero ad alcuna delle funzioni cui sono preordinate.

Tanto vale, *in primis*, per le sanzioni interdittive le quali, incidendo in modo limitativo sulla specifica attività svolta dall'ente (v. DAMINI, sub *Art. 13*, in CADOPPI-GARUTI-VENEZIANI, *Enti e responsabilità da reato*, Torino, 2010, 194; PIERGALLINI, *I reati presupposto della responsabilità dell'ente e l'apparato sanzionatorio*, in AA.VV., *Reati e responsabilità degli enti*, cit., 229) al fine di sollecitarne una rivisitazione organizzativa "virtuosa", postulano per loro natura che la persona giuridica sia ancora in essere e che possa proseguire nell'attività cui si riferisce l'illecito, ovvero una situazione ben diversa da quella scaturente dalla messa in liquidazione e dalla conseguente cancellazione dal registro delle imprese.

Quanto alle sanzioni pecuniarie ed alla confisca, esse mirano a pregiudicare l'operatività dell'ente attingendone il patrimonio (PIERGALLINI, *I reati presupposto della responsabilità dell'ente e l'apparato sanzionatorio*, cit., 222), obiettivo, questo, irrimediabilmente precluso dalla intervenuta liquidazione e conseguente cancellazione della società.

Peraltro, l'eventuale credito dello Stato derivante dagli illeciti amministrativi dell'ente, una volta che ne sia intervenuta la cancellazione, non potrebbe comunque

essere azionato nei confronti dei soci del medesimo, fino alla concorrenza delle somme da questi rimosse in base al bilancio finale di liquidazione, ovvero nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento sia dipeso da colpa di costoro (*contra*, NAPOLEONI, *Le vicende modificative dell'ente*, cit., 421), in quanto dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria finirebbero per rispondere, con il loro patrimonio, soggetti terzi rispetto all'ente, in palese violazione del principio di personalità della responsabilità penale. Tali conclusioni non muterebbero neppure nel caso in cui la liquidazione sia stata operata con dolo o con colpa dai liquidatori: in mancanza di un'esplicita previsione incriminatrice, infatti, della violazione commessa dalla società non possono rispondere i liquidatori, pena, ancora una volta, la violazione dei principi di tassatività e di personalità delle responsabilità amministrative e penali.

In definitiva, dunque, l'eventuale "sopravvivenza" della società cancellata dal registro delle imprese ai limitati effetti penali condurrebbe all'applicazione di sanzioni che non sarebbero attuabili oppure finirebbero per gravare, in sede esecutiva, su soggetti "terzi" rispetto all'ente responsabile della violazione, con il rischio, per di più, di una duplicazione di sanzioni a carico di questi ultimi in quanto già chiamati a rispondere, a titolo personale, dell'avvenuta perpetrazione del reato-presupposto.

Quanto, poi, alla possibilità che, una volta cancellata dal registro delle imprese la società imputata ai sensi del Decreto n. 231, possano succedere alla stessa, nell'ambito del processo penale, persone fisiche diverse che eventualmente abbiano beneficiato della liquidazione della medesima, occorre rilevare come l'opzione di estendere a soggetti terzi la responsabilità per il credito dello Stato derivante dagli illeciti amministrativi sia stata seguita dal legislatore del 2001 con riguardo unicamente alle vicende modificative degli enti, estendendo la responsabilità al soggetto subentrante soltanto qualora quest'ultimo rappresenti una prosecuzione, sotto diverse forme giuridiche, del precedente soggetto giuridico (come nel caso della trasformazione o fusione: cfr. CARRA, sub *Art. 28*, in CADOPPI-GARUTI-VENEZIANI, *Enti e responsabilità da reato*, cit., 485; ID., sub *Art. 29*, *ivi*, 488) ovvero qualora il nuovo ente oppure il soggetto terzo siano i beneficiari, in termini economici e patrimoniali, della vicenda modificativa del precedente soggetto giuridico (come nel caso della scissione - cfr. CARRA, sub *Art. 30*, in CADOPPI-GARUTI-VENEZIANI, *Enti e responsabilità da reato*, cit., 491 - ovvero nel caso di cessione d'azienda - cfr. BILLO, sub *Art. 33*, in CADOPPI-GARUTI-VENEZIANI, *Enti e responsabilità da reato*, cit. 502).

Tuttavia, pur se la liquidazione e la successiva cancellazione della società dal registro delle imprese integra gli estremi di una fattispecie estintiva che presenta importanti analogie con le vicende modificative dell'ente, il giudice di merito ritiene che la normativa di cui agli artt. 28 e ss. del Decreto non possa essere estesa, in via interpretativa, all'ipotesi *de qua* in quanto i principi ivi consacrati costituiscono un'eccezione alla regola secondo cui "dell'obbligazione per il pagamento della

sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o fondo comune" (v., sul punto, NAPOLEONI, *La responsabilità patrimoniale per le obbligazioni derivanti dall'illecito*, in AA.VV., *Reati e responsabilità degli enti*, cit., 257; MONTICELLI, sub *Art. 27*, in CADOPPI-GARUTI-VENEZIANI, *Enti e responsabilità da reato*, cit., 479). Le norme relative alla vicende modificative dell'ente devono, cioè, considerarsi di stretta applicazione e una loro estensione al di fuori dei casi espressamente disciplinati si tradurrebbe in una inammissibile analogia *in malam partem*.

In definitiva, il quadro normativo vigente impone di affermare che l'estinzione della società a seguito della sua liquidazione e della sua cancellazione dal registro delle imprese comporta, ai fini penali, l'estinzione dell'illecito e la conseguente improcedibilità dell'azione penale, analogamente a quanto avviene nel caso di morte della persona fisica cui sia ascritto un reato, dovendosi, perciò, addivenire ad una pronuncia di non doversi procedere ex art. 129 c.p.p. (in senso conforme NAPOLEONI, *Le vicende modificative dell'ente*, cit., 420).

Tale soluzione interpretativa, peraltro, non determinerebbe un irreparabile vulnus di tutela in quanto per un verso il Pubblico Ministero potrebbe ostacolare la liquidazione e la cancellazione fraudolenta della società mediante l'istituto del sequestro, anche conservativo, ai sensi dell'art. 54 del Decreto, funzionale proprio ad evitare che si disperdano "le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato"; per altro verso, non risulterebbero pregiudicati neppure eventuali diritti di terzi danneggiati dal reato i quali, non potendosi comunque costituire parte civile nel processo *de societate* (cfr. Cass., Sez. VI, 5 ottobre 2010, O.M.S. Saleri S.p.a. e altri, in *questa rivista*, 2011, 273, con nota di MAGLIOCCA, *La costituzione di parte civile nel processo de societate, questione definitivamente risolta?*), potrebbero far valere autonomamente in sede civilistica il credito risarcitorio maturato nei confronti dell'ente prima della sua estinzione.